

Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Lungomare Paride ADAMI, già Banchina IV Novembre, 19 – 57036 Porto Azzurro LI

Ordinanza n° 33

Porto Azzurro, li 08.08.2017

II SINDACO

PREMESSO

- che nell'ambito del territorio comunale, non esistono zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire forme di campeggio, mediante accampamento con tende, caravan, roulotte, mezzi meccanici e simili;
- che neanche sulle aree private, in assenza di idonee condizioni e di specifiche previsioni urbanistiche, è possibile l'accampamento con i "mezzi" predetti;

CONSIDERATO, quindi, che la sosta e il conseguente accampamento, comporta sicuri inconvenienti, sia sotto l'aspetto igienico-sanitario, sia sotto quello del pubblico e privato decoro, con probabili e conseguenti forme di "molestia" all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché causa di degrado per l'ambiente;

DATO ATTO che è dovere dell'Amministrazione Comunale, prevenire situazioni che comportino sicuri inconvenienti, sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che forme di "degrado ambientale" per la comunità locale e non solo;

VISTI gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i quali attribuiscono espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli riguardanti l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto necessario, per i motivi citati, che su tutto il territorio, *in aree pubbliche, di uso pubblico ed anche private*, vengano vietati insediamenti non autorizzati che comportino la sosta ed ogni forma di campeggio o accampamento con tende, caravan, roulotte, mezzi meccanici e simili;

VISTO il vigente codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione,

VISTO l'art. 650 del Codice Penale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, TUEL ed in particolare gli artt. 50 e 54, così come modificati dal D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;

ORDINA

Per i motivi citati in premessa:

1. **Il divieto di sosta (0/24)**, dal 10 agosto 2017 al 31 dicembre 2017 su tutto il territorio (aree pubbliche, di uso pubblico e private) per ogni forma di campeggio o accampamento con caravan, roulotte, tende, mezzi meccanici e simili (attrezzati e trasformati in abitazione) e/o insediamenti non autorizzati.
2. **Che la presente** ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa al:
 - Prefetto di Livorno;
 - Vice-Prefetto di Portoferraio;
 - Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
 - Comando Capitaneria di Porto di Portoferraio;
 - Comando Corpo Forestale dello Stato di Portoferraio;
 - Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
 - Comando Stazione Carabinieri di Porto Azzurro.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento (€ 500,00), a norma del combinato disposto dell'articolo 7-bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009 n. 94;

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato con obbligo alla rimozione immediata di ogni materiale e/o all'immediato ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Stante l'inottemperanza all'ordine di cessazione del comportamento vietato e/o al ripristino dello stato dei luoghi, si procederà alla conseguente segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 C.P.

DISPONE

Gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.



Il Sindaco
Maurizio PAPI